

ACCERTAMENTO

Accertamento bancario: la prova analitica è sempre a carico del contribuente

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

ATTI DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA: METODOLOGIE, TERMINI DI DECADENZA E DI SOSPENSIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'**accertamento bancario** è una particolare procedura che consente ai verificatori fiscali di acquisire **elementi e dati sui rapporti** intrattenuti dai contribuenti con gli **intermediari finanziari** (banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, società fiduciarie, ecc.).

Infatti, gli [articoli 32 D.P.R. 600/1973](#) e [51 D.P.R. 633/1972](#) dispongono che gli uffici possono avvalersi di **controlli** con riferimento alla generalità delle tipologie di **rapporti e operazioni finanziarie** poste in essere dai contribuenti, formulando **apposite richieste** agli intermediari finanziari.

Così come chiarito con [circolare AdE 32/E/2006](#), la **richiesta di dati, notizie e informazioni** può essere formulata dagli uffici ispettivi dell'Amministrazione finanziaria, **previa autorizzazione** (del **direttore centrale** dell'accertamento e/o del **direttore regionale**, qualora la richiesta provenga da uffici operativi dell'Agenzia delle Entrate, e del **comandante regionale**, nel caso in cui la richiesta provenga da reparti operativi della Guardia di Finanza) ed esclusivamente **a mezzo pec**.

È altresì possibile operare, sempre previa autorizzazione, una **richiesta diretta al contribuente**, il quale è così tenuto al rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei **rapporti intrattenuti** con intermediari finanziari, o comunque **estinti da non più di 5 anni** dalla data della richiesta.

Appare evidente come l'**esame dei conti correnti bancari** del contribuente sia finalizzato al **rinvenimento di movimentazioni** che non trovano riscontro nella contabilità dell'impresa o del professionista ovvero nei redditi dichiarati dal privato. Tecnicamente, le indagini finanziarie consentono l'acquisizione di elementi idonei a supportare la **rideterminazione** della base imponibile **sia di tipo analitico che di tipo induttivo**.

In particolare, i **movimenti non giustificati** danno luogo ad una **presunzione legale relativa**, in forza della quale le somme si presumono compensi/ricavi non dichiarati. Quindi, il contribuente deve dimostrare che ha **tenuto conto dei dati e degli elementi rinvenuti** in sede di accertamento per la determinazione della base imponibile stessa o che questi **non hanno rilevanza** allo stesso fine.

Con la recente [ordinanza n. 27642 del 03.12.2020](#), la Corte di Cassazione, dando continuità al proprio orientamento in materia, ha ribadito che **il contribuente ha l'onere di superare la presunzione legale di cui all'articolo 32 D.P.R. 600/1973, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili.**

Allo stesso modo, ove il contribuente fornisca tale prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti in modo da superare la presunzione, **il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica altrettanto rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione.**

Sul punto, è stato altresì precisato che **l'onere di provare l'esatta provenienza delle ingenti somme** per accreditamenti bancari sui conti correnti personalmente intestati al contribuente e, comunque, che si tratti di disponibilità reddituale esente da imposta (quindi, in sostanza, **l'onere di fornire una prova contraria**) ricade sul contribuente anche nell'ipotesi di un'assoluzione ottenuta nel parallelo processo penale nel quale era imputato (cfr. [Corte di Cassazione, ordinanza n. 23799 del 22.10.2020](#)).

Per quanto concerne l'utilizzo delle **indagini finanziarie** al fine di imputare alle società le movimentazioni sui conti correnti riferibili alla compagine sociale, si è affermato che, in tema di accertamento sulle **società di persone o di capitale a ristretta base partecipativa**, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri previsti dagli [articoli 32 D.P.R. 600/1973](#) e [51 D.P.R. 633/1972](#), le movimentazioni rilevate sui conti correnti intestati alla compagine sociale, **riferendo a tali società le operazioni ivi riscontrate**, poiché la sussistenza di una **"stretta relazione" tra i soci e la società** è idonea a far presumere la sostanziale **sovrapposizione tra interessi personali e societari** (cfr. [Corte di Cassazione, sentenza n. 19774 del 22.09.2020](#)).

Tale pronuncia sembra comunque porsi **in contrasto con le precedenti pronunce di legittimità**, nonché con le indicazioni di prassi fornite dalla stessa Amministrazione finanziaria, per le quali continua ad essere **necessario dimostrare l'effettiva "intestazione fittizia"** dei conti correnti oggetto di accertamento (cfr. [Corte di Cassazione, ordinanza n. 7758 del 20.03.2019; sentenza n. 15006 del 16.06.2017](#)).

Da ultimo, è il caso di sottolineare che, laddove l'ufficio accerti maggiori ricavi a carico del contribuente sulla base delle movimentazioni bancarie, **il contribuente ha l'onere di provare anche l'esistenza di eventuali costi deducibili**; tuttavia, qualora dallo stesso atto impositivo o comunque da elementi a disposizione del giudice (ad esempio, da altri atti istruttori come un

PVC), emergesse che dette movimentazioni sono state **effettivamente destinate** al sostenimento di costi dell'attività d'impresa, **l'ufficio deve tenerne conto** in sede di rideterminazione del reddito (cfr. [Corte di Cassazione, n. 23093 del 22.10.2020](#)).